

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423) . . . . .	3
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore f.f.</i> . . . .	3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 46
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 23 24, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 46
Scalia Massimo ( <i>Verde</i> ) . . . . .	5, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 37
Strada Renato ( <i>PCI</i> ) . . . . .	15, 29, 34, 39

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 14,15.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella seduta del 4 luglio scorso, fu conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento e furono svolte le repliche da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Ricordo altresì che le Commissioni I, V ed XI avevano deliberato, rispettivamente in data 23 maggio 1990, 6 giugno 1990 e 20 giugno 1990, di esprimere parere favorevole con condizioni.

In assenza dell'onorevole Orsini, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, lo sostituirò nelle funzioni di relatore.

Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che alcuni degli emendamenti presentati saranno votati in linea di principio e, quindi, trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura del primo articolo.

TITOLO I.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308

ART. 1.

*(Finalità ed ambito di applicazione).*

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di minimizzare i consumi e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e a parità di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione dei manufatti e nel loro utilizzo, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. La politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche mira a definire un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che usano o trasformano energia, allo sviluppo delle energie rinnovabili, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.

3. Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o

assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano altresì assimilati alle fonti rinnovabili di energia: il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici, elettrici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in processi, impianti, prodotti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ai decreti-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

4. L'utilizzazione di tali fondi è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: il calore recuperato negli impianti di produzione elettrica, nei fumi di scarico, con le seguenti: la cogenerazione definita come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico.*

1. 1.

Il Governo.

*All'articolo 1, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: L'uso efficiente dell'energia è peraltro considerato quale fonte virtuale della stessa, in quanto consente o di ridurre direttamente i consumi in termini di fonti primarie o di ottenere, a parità di quantitativi impiegati di fonti primarie, una maggiore disponibilità in termini di uso finali.*

1. 2.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 1, comma 3, aggiungere alla fine del periodo: Si considerano altresì*

assimilabili alle fonti rinnovabili di energia: il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici, elettrici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabili in processi, impianti, prodotti, *le seguenti parole:* , ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

1. 3.

Viscardi.

*All'articolo 1, comma 4, aggiungere le parole: ed è equiparata alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.*

1. 4.

Strada, Scalia.

*All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:*

6. Per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dell'energia e di penetrazione delle fonti rinnovabili è istituita presso la Presidenza del Consiglio l'Agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili AREFR.

7. Compiti specifici dell'Agenzia sono: il coordinamento e la verifica dell'attuazione delle direttive emanate dal CIPE di cui al successivo articolo 2; la formulazione di standard per i dispositivi di conservazione dell'energia e di produzione attraverso fonti rinnovabili; il supporto e la promozione delle tecnologie più adeguate; la cooperazione con le regioni e gli enti locali per la definizione di una apposita mappatura delle risorse energetiche rinnovabili e virtuali; la predisposizione di una relazione annuale sui risultati conseguiti e sulle prospettive di intervento da presentarsi ogni anno alle Camere da parte del Ministro dell'industria.

8. AREFR è dotata di uffici regionali, con sedi in ogni capoluogo di regione, in

grado di coordinare con competenze tecniche adeguate le iniziative nel campo delle fonti rinnovabili e virtuali.

9. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, sentiti i presidenti dell'ENI, dell'ENEL, dell'IRI, del CISPTEL e delle associazioni industriali interessate, il Presidente del Consiglio emana, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto di nomina del Presidente dell'AREFR e di definizione dell'organico con relativi trattamenti economici e giuridici nonché norme attuative e di funzionamento.

1. 5.

Scalia, Mattioli.

L'emendamento del Governo 1. 1, come anche altri che incontreremo nel prosieguo dei nostri lavori, costituisce soltanto un contributo alla migliore interpretazione delle norme, giacché propone soltanto adattamenti di tipo tecnico, senza modificare la sostanza della norma.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

L'emendamento Scalia e Mattioli 1. 2 può essere assorbito dall'emendamento Viscardi 1. 3, nel testo del quale la parola « assimilabili » deve intendersi sostituita con « assimilati ».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Strada e Scalia 1. 4.

In merito all'andamento Scalia e Mattioli 1. 5, ritengo che la questione in esso trattata non possa essere inserita in un disegno di legge con contenuti generali in materia di risparmio energetico. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo; in caso contrario, esprimerò parere negativo.

MASSIMO SCALIA. Insistiamo perché l'emendamento 1. 5 venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori hanno insistito per la votazione dell'emendamento 1. 5, esprimo su di esso — in

qualità di relatore facente funzioni — parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole agli emendamenti 1. 3 ed 1. 4 e contrario all'emendamento 1. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 1, da me accettato nella mia qualità di relatore facente funzioni.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Da tale emendamento risulta assorbito l'emendamento Scalia e Mattioli 1. 2.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Strada e Scalia 1. 4, accettato da me — nella mia qualità di relatore facente funzioni — e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Scalia e Mattioli 1. 5, non accettato da me — nella mia qualità di relatore facente funzioni — né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

(Coordinamento degli interventi).

1. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la coordinata attuazione del Piano energetico nazionale, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente, delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, emana direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento di consumi energetici, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

*(Segretariato Generale per l'Energia e Consiglio Superiore dell'Energia).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Segretariato Generale per l'Energia con compiti di elaborazione e coordinamento della politica energetica nazionale. A tal fine il Segretariato, con l'ausilio del Consiglio Superiore per l'energia di cui al successivo comma 4, espleta i seguenti compiti:

formula gli indirizzi generali della politica energetica nazionale;

elabora il Piano energetico nazionale;

sovrintende all'attuazione del Piano energetico nazionale;

verifica lo stato di attuazione del Piano energetico nazionale, ne promuove gli aggiornamenti e le eventuali correzioni;

coordina, indirizza e controlla la politica energetica di ENEL, ENI, ENEA;

individua la localizzazione degli impianti di produzione di energia con le seguenti caratteristiche:

a) superiori a 25 MWe per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale;

b) superiori a 15 MWe per gli impianti idroelettrici.

2. Al Segretariato è preposto un Ministro senza portafoglio.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, si provvede al trasferimento del personale attualmente dipendente dalla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, dal Ministero dell'industria al Segretariato generale per l'energia. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad aumentare la dotazione organica del Segretariato generale per l'energia di non più di 29 unità, di cui 27 con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali e di non più di 150 unità per il restante personale da reperire attraverso forme di mobilità da altri comparti del pubblico impiego.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio Superiore dell'Energia (CSE), presieduto dal Segretario generale per l'energia. Il CSE coadiuva il Segretariato generale per l'energia nella elaborazione, modifica e aggiornamento del Piano energetico nazionale. Fanno parte del CSE esperti o rappresentanti designati, uno per ogni amministrazione da:

il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della ricerca scientifica e dell'università, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'agricoltura, il Ministro dei lavori pubblici;

i Presidenti delle regioni;

i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano;

i Presidenti di ENEL, ENI, ENEA;

i Presidenti di CISPEL, INFN, CNR, ISTAT, ISS, ISPSL.

5. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento, le norme per il proprio funzionamento.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi in essa stabiliti, uno o più decreti, recanti norme relative ai poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e di spesa spettanti al Segretario generale per l'energia.

7. Il Segretariato generale per l'energia invia, nel mese di novembre di ogni anno al Parlamento informative sulla propria attività e su quella del Consiglio superiore dell'energia e, almeno 90 giorni prima dell'approvazione del CIPE, la proposta di Piano energetico nazionale.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Segretariato generale dell'energia, sentito il Consiglio superiore per l'energia, delibera la proposta di Piano energetico nazionale di durata quinquennale e la invia al CIPE e al Parlamento.

9. Il CIPE, integrato nella sua composizione dal Ministro segretario per l'energia e dal Ministro dell'ambiente, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano energetico nazionale: il programma quadro, nel cui ambito è prevista la ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome, nonché gli obiettivi di intervento e di spesa di competenza del Segretariato generale per l'energia; i piani specifici di intervento; le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo-base del programma quadro per il quinquennio 1992-96 e sarà approvato dal CIPE entro il 30 agosto 1991.

2. 3.

Strada, Quercini, Provantini,  
Prandini, Motetta.

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 3 mesi con le seguenti: 6 mesi.*

2. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 2, nono e decimo rigo, sostituire l'inciso: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il seguente: d'intesa con la conferenza delle regioni.*

2. 2.

Scalia, Mattioli.

Nella mia qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2. 1. Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti Scalia e Mattioli 2. 2. e Strada ed altri 2. 3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2. 1 e parere contrario sugli emendamenti 2. 2 e 2. 3.

MASSIMO SCALIA. Ritiriamo l'emendamento 2. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 2. 3, non accettato da me — nella mia qualità di relatore facente funzioni — né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

*(Struttura dell'ENEA per la diffusione sul territorio dell'uso razionale dell'energia).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartirà, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza sul-

l'ENEA, le necessarie direttive per definire obiettivi e indirizzi delle attività svolte dall'unità dell'ENEA dedicata alla diffusione dell'uso razionale dell'energia articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e provincia autonoma, per un organico complessivo di non più di 300 persone costituito da personale già in organico all'ENEA.

2. A tale unità, che dovrà stabilire le necessarie collaborazioni con le strutture di quelle regioni che hanno già predisposto strumenti analoghi, oltre a prestare consulenza tecnica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui temi dell'uso razionale dell'energia, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni demandate dalla presente legge alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano incluso un supporto alla definizione dei Piani energetici regionali e per l'omogeneizzazione delle metodologie di intervento sul territorio nazionale;

b) promuovere interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivare la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolgere e promuovere attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni anche in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti, inclusa la diagnostica.

3. Un apposito capitolo della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 21 della presente legge, illustrerà i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione del presente articolo.

Gli onorevoli Strada, Garavini, Prandini e Motetta hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sopprimere le parole: strutture di quelle, e le parole: che hanno già predisposto strumenti analoghi.*

3. 1.

Nella mia qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Strada ed altri 3. 1, accettato da me — nella mia qualità di relatore facente funzioni — e dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

*(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive).*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 ed alle disposizioni del titolo II. Tali norme vengono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.

2. Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'industria, del



commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione e ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate, le associazioni e gli istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, può emanare norme e direttive per il contenimento dei consumi di energia, in particolare nella rete di distribuzione ed assicurare l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, ricezione e stoccaggio delle fonti di energia così da favorire l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti, infrastrutture relative ai trasporti nonché relative ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri

Ministeri interessati, può emanare norme specifiche, anche per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono norme che permettano di apprezzare il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa sarà inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 4. 1, comma 1, alle parole: le regioni premettere le parole: d'intesa con.*

0. 4. 1. 1.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 4. 1, comma 1, decima riga, dopo le parole: modificazioni e integrazioni inserire le seguenti: e con riferimento alle norme tecniche UNI vigenti al momento dell'emanazione delle disposizioni.*

0. 4. 1. 2.

Viscardi.

*All'emendamento 4. 1, comma 2, alle parole: le regioni premettere le parole: d'intesa con.*

0. 4. 1. 3.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 4. 1, comma 3, alle parole: le regioni premettere le parole: d'intesa con.*

0. 4. 1. 3.

Scalia, Mattioli.

*All'emendamento 4. 1, comma 5, alle parole: d'intesa premettere le parole: su proposta dell'A.R.E.F.R..*

0. 4. 1. 4.

Scalia, Mattioli.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

*(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive).*

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 ed alle disposizioni del titolo II. Tali norme vengono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.

2. Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei mini-

stri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate, le associazioni di istituti operanti per l'uso razionale dell'energia, possono essere emanate norme e direttive per il contenimento dei consumi di energia in particolare nella rete di distribuzione ed assicurare l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia così da favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti, di infrastrutture relative ai trasporti nonché relative ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministeri interessati, può emanare norme specifiche, anche per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono norme che permettano di apprezzare il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa sarà inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.

4. 1.

Il Relatore.

Come relatore facente funzioni, dichiaro che l'emendamento 4. 1 ha soltanto lo scopo di adeguare i riferimenti ai decreti ministeriali a quanto è previsto nella legge n. 400 del 1988 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, invito gli onorevoli Scalia e Mattioli a ritirare i loro subemendamenti 0. 4. 1. 1, 0. 4. 1. 3, 0. 4. 1. 4 e 0. 4. 1. 5. e dichiaro di ritirare, a mia volta, il subemendamento 0. 4. 1. 2.

MASSIMO SCALIA. Ritiriamo i nostri subemendamenti all'emendamento 4. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 4. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Le regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'AREFR individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili, al risparmio energetico realizzabile costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi e dell'ottimizzazione del servizio.

2. D'intesa con gli enti locali inseriti nei bacini di cui al precedente comma ed in coordinamento con l'AREFR le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono un piano regionale relativo all'uso delle fonti energetiche virtuali e rinnovabili.

3. In caso di inadempimento delle regioni a quanto previsto nei commi precedenti nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede con decreto su proposta dell'AREFR sentiti gli enti locali interessati.

4. 01.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici pongono in essere le opportune intese ed adottano i dovuti provvedimenti affinché gli edifici, in proprietà od in uso, siano adeguati, tramite i necessari accorgimenti ed impianti, alle finalità di risparmio energetico.

2. I suddetti enti ed amministrazioni si avvalgono dell'Agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili (AREFR) per l'individuazione dei più efficaci interventi da porre in essere ai fini di cui al presente articolo.

4. 02.

Invito i presentatori a ritirare tali articoli aggiuntivi.

MASSIMO SCALIA. Li ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

*(Piani regionali e provinciali).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, Dipartimento diffusione del risparmio energetico, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze, alla disponibilità di fonti rinnovabili, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi e dell'ottimizzazione del servizio.

2. D'intesa con gli enti locali inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, Dipartimento diffusione del risparmio energetico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti energetiche virtuali e rinnovabili.

3. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1 e 2 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede con decreto su proposta dell'ENEA, Dipartimento diffusione del risparmio energetico, sentiti gli enti locali interessati.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

*(Programmazione energetica regionale e delle Regioni e alle Province autonome).*

1. Le regioni e le province autonome concorrono alla definizione ed all'attuazione del Piano energetico nazionale attraverso l'elaborazione di piani energetici regionali (PER).

zione del Piano energetico nazionale attraverso l'elaborazione di piani energetici regionali (PER).

Detti piani sono strumenti di programmazione e di indirizzo della domanda e dell'offerta energetiche regionali e dovranno contenere:

il bilancio energetico regionale con relative valutazioni di impatto ambientale;

l'indicazione di una quota di risparmio energetico da conseguire, rispetto agli obiettivi di livello nazionale e da assumere come obiettivo del piano regionale stesso;

l'individuazione dei bacini energetici territoriali anche in funzione della promozione di aziende energetiche e ambientali nel territorio per la gestione unitaria ed integrata dei servizi tecnologici a rete;

la localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;

l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla qualità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

l'individuazione e localizzazione di impianti per la produzione di energia aventi le seguenti caratteristiche:

a) fino a 25 MWe per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale;

b) fino a 15 MWe per gli impianti idroelettrici.

Le regioni e le province autonome si avvalgono, in tutte le fasi di elaborazione dei PER, della collaborazione dell'ENEA, degli enti di ricerca, dell'università, degli enti energetici nazionali e delle aziende municipalizzate, nonché degli enti locali.

2. Per espletare gli obblighi di cui al primo comma le regioni e le province autonome si dotano di appositi uffici tecnici per l'adempimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla presente legge. A tali uffici possono essere affidati compiti di studio, ricerca e progettazione. Al fine di contribuire alla realizzazione di tali strutture, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma una quota di risorse non inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base delle risorse erogate dalle regioni stesse e dalle province autonome nell'anno precedente.

3. Le regioni e le province autonome individuano le aree che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla densità degli insediamenti edilizi, al risparmio energetico realizzabile ed alla preesistenza di altri vettori energetici, risultano idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; nelle aree così delimitate, dotate di reti di teleriscaldamento e con disponibilità energetiche, è fatto obbligo a tutti gli enti pubblici di provvedere, per i nuovi impianti, al proprio fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di tali disponibilità.

4. Qualora una regione o una provincia autonoma non presenti il piano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione stessa, incarica l'ENEA di completarlo o formularlo entro 90 giorni.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegata alle regioni e alle province autonome la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, 15, per gli interventi aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEA, di concerto con il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare criteri di valutazione delle do-

mande, le procedure e le modalità di concessione e liquidazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome. Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le regioni e le province autonome dovranno tenere conto nella normativa di indirizzo di cui al comma 9, e conseguentemente nell'istruttoria di propria competenza, dei seguenti criteri:

quantità di energia primaria risparmiata, assoluta e per unità di capitale investito;

tempi di realizzazione delle singole iniziative;

consumi di energia preesistenti;

benefici energetici attesi;

minor inquinamento ambientale prodotto dall'intervento e in particolare della minore quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera;

realizzazione contemporanea di più interventi tra loro coordinati.

8. Per gli interventi di cui all'articolo 8 le regioni e le province autonome dovranno tener conto della tipologia e della vetustà degli edifici, dei soggetti beneficiari dei contributi, degli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10 dell'obsolescenza degli impianti, dell'utilizzo energetico dei rifiuti, degli interventi di recupero calore, dei soggetti richiedenti con particolare riferimento ai consorzi tra imprese; per gli interventi di cui all'articolo 12, della tipologia delle unità produttive, delle potenziali risorse energetiche del territorio, dell'utilizzo delle biomasse.

9. Le regioni e le province autonome, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, emanano una legge di indirizzo nella quale devono tra l'altro indicare:

a) le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 10, 11 e 13 della presente legge;

b) le quantità assolute delle risorse destinate ad ogni settore;

c) le quote percentuali dei contributi riservati per ogni intervento in ogni settore;

d) i termini entro i quali devono essere presentate le domande per l'ammissione ai benefici della legge;

e) i soggetti ammessi a contributo.

Le regioni e le province autonome si adoperano inoltre, con la collaborazione degli enti locali, per garantire la massima pubblicità e informazione riguardo ai contenuti della legge.

10. Le regioni e le province autonome valutano comunque entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando le domande pervenute ed emanano la relativa graduatoria, rendendola pubblica ed informando tempestivamente i soggetti ammessi a beneficio.

11. Dal momento della pubblicazione della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo hanno diritto, qualora ne avessero fatto richiesta all'atto di presentazione della domanda e previo accertamento tecnico dell'avvenuta realizzazione, ad un anticipo pari al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

12. Qualora l'intervento ammesso a contributo fosse già stato realizzato, il soggetto beneficiario ha diritto, previo accertamento tecnico dell'effettiva realizzazione dell'intervento, all'immediata liquidazione dell'intero contributo assegnato.

13. Le regioni e le province autonome sono tenute ad erogare entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento la totalità del contributo assegnato.

14. Ogni anno ciascuna regione, entro il 31 gennaio, invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto di spesa contenente tra l'altro le seguenti specificazioni distinte per settori di intervento:

a) il numero delle domande pervenute;

b) il numero delle domande ammesse a contributo;

c) il valore delle risorse impegnate;

d) il valore dei contributi erogati distinti in:

quota per anticipi;

quota per interventi realizzati;

e) il valore delle risorse impegnate e non ancora erogate. Con le stesse modalità ciascuna regione invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, in riferimento agli obiettivi del proprio piano energetico.

15. Per gli interventi di propria competenza le regioni e le province autonome avvalendosi della collaborazione dell'ENEA nonché stipulando apposite convenzioni con Enti, società o soggetti aventi specifica competenza tecnica, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico dell'intervento ammesso a contributo attraverso idonei strumenti di verifica e secondo criteri di priorità. In caso di esito sfavorevole delle verifiche indicano, se esistenti, le misure necessarie per ottenere il risparmio preventivato, oppure, valutando l'utilità dell'intervento, provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dandone tempestiva informazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. 6.

Strada, Minozzi, Donazzon, Caprili, Francese, Cavagna, Garavini, Prandini, Motetta.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 3 mesi, con le seguenti: 6 mesi.

5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: e dell'ottimizzazione del servizio, con le seguenti: di uso razionale dell'energia e di utilizzo di fonti rinnovabili.

5. 2.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

Tali piani dovranno tra l'altro contenere:

il bilancio energetico regionale con relative valutazioni di impatto ambientale;

l'individuazione dei bacini energetici territoriali;

la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;

l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

le procedure per l'individuazione e localizzazione di impianti per la produzione di energia aventi le seguenti caratteristiche:

a) fino a 10 MWe per impianti installati al servizio dei settori industriali, agricolo, terziario, civile e residenziale;

b) fino a 10 MWe per gli impianti idroelettrici.

5. 3.

Strada, Scalia, Motetta.

All'articolo 5, comma 2, alla prima riga, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: e le loro aziende.

5. 4.

Strada, Scalia, Motetta.

All'articolo 5, comma 4, aggiungere il seguente capoverso:

I piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti energetiche virtuali e rinnovabili.

5. 5.

Strada, Scalia, Motetta.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 5. 6 e parere favorevole sugli emendamenti 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo sui pareri espressi dal relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 5. 1.

RENATO STRADA. Desidero sottolineare l'importanza dell'emendamento 5. 6, tendente ad attribuire un ruolo complessivo alle regioni su questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 5. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 5. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Strada ed altri 5. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Strada ed altri 5. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

*(Teleriscaldamento).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individuano le aree che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla densità degli insediamenti edilizi, al risparmio energetico realizzabile ed alla preesistenza di altri vettori energetici, risultano idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e assicurazione devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino nelle aree di cui sopra.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6, comma 1, sostituire le prime due righe con le seguenti:* Le regioni, nell'ambito delle iniziative previste e dalle modalità fissate dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-bis.

6. 1.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole da:* in relazione fino a: vettori energetici.

6. 2.

Scalia, Mattioli.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 6. 1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6. 2.

MASSIMO SCALIA. Ritiriamo il nostro emendamento 6. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 6. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

*(Norme per le imprese elettriche minori).*

1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.

Ho presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:*



3. Le integrazioni tariffarie corrisposte annualmente alle suddette imprese devono essere valutate su base previsionale, in misura tale da garantire il fabbisogno finanziario alle imprese stesse, necessario per l'espletamento del pubblico servizio.

7. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su tale emendamento, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il mio emendamento 7. 1, in relazione al quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

*(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia).*

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione ed illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile ed usi sopra citati, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile, documentata a ciascuno dei seguenti interventi:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;

b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;

d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Per tali interventi il contributo è elevato fino all'80 per cento;

f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità mobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati, o autonomi per consentire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

g) la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari a gas dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più appartamenti, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente subemendamento:

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e all'articolo 4-ter.

8. 1.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 8, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso di interventi finalizzati ad uso pubblico il contributo è elevato al 95 per cento.

8. 2.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 8, comma 1, lettera f), sostituire le parole: di ogni singola unità immobiliare con le seguenti: di ogni singola unità immobiliare.

8. 3.

Il Governo.

All'articolo 8, sopprimere la lettera g).

8. 8.

Strada, Motetta.

All'emendamento 8. 4, al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: escluse nelle aree individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 della presente legge ove siano comunque presenti reti di teleriscaldamento.

0. 8. 4. 1.

Strada, Scalia, Motetta.

All'articolo 8, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da

più appartamenti, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari.

8. 4.

Viscardi.

All'articolo 8, comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole: escluse nelle aree individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 della presente legge ove siano comunque presenti reti di teleriscaldamento.

8. 5.

Strada, Scalia.

All'articolo 8, comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso che tali interventi prevedano l'impiego di sistemi fotovoltaici si applicano le stesse condizioni previste alla lettera e).

8. 6.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 8, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

i) l'installazione dei nuovi edifici di impianti di riscaldamento progettati per funzionare con una temperatura di mandata del fluido termovettore non superiore a 60 gradi (con contributo limitato al maggior costo rispetto ad un impianto con temperatura di progetto di 85 gradi) e la trasformazione degli impianti di riscaldamento esistenti per poter funzionare con fluido a temperatura di mandata non superiore a 60 gradi centigradi.

8. 7.

Viscardi.

Avverto che l'emendamento 8. 1 risulta precluso. In qualità di relatore facente funzioni, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 8. 2 ed 8. 6; esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8. 3 ed 8. 5 e sul subemendamento 0. 8. 4. 1; esprimo parere contrario sull'emendamento 8. 8 e ritiro il mio emendamento 8. 7.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si associa ai pareri testé espressi dal relatore facente funzioni ed esprime parere favorevole sull'emendamento 8. 4.

MASSIMO SCALIA. Ritiriamo i nostri emendamenti 8. 2 ed 8. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 3, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Strada ed altri 0. 8. 4. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il mio emendamento 8. 4, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 8. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Strada e Motetta 8. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

S'intende, pertanto, approvata anche la Tabella A allegata all'articolo 8.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

*(Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. La concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13

è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e liquidazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno tenere conto, nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché, per gli interventi di cui all'articolo 5, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti, e per gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.

4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro 30 giorni al CIPE, che vi provvede entro i successivi 30 giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.

5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano devono improrogabilmente essere impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro 120 giorni

dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i 30 giorni successivi vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative a suo tempo inevase, sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE.

6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui a suo tempo trasferiti alle regioni per le medesime finalità sulla base della previgente disciplina e non impegnati entro il termine di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 17, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito sfavorevole delle verifiche, ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.

8. Per tutti i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge è possibile interpellare, in luogo dei singoli enti, la conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 2 novem-

bre 1983. Decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 9, comma 2, sostituire la frase per gli interventi di cui all'articolo 5 con la seguente: per gli interventi di cui all'articolo 8.*

9. 1.

Il Governo.

*All'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: avvalendosi anche dell'ENEA con le seguenti: avvalendosi anche dell'AREFR.*

9. 2.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 9, sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Per tutti i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.

9. 3.

Il Relatore.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 9. 2 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9. 1.

MASSIMO SCALIA. Ritiriamo l'emendamento 9. 2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9. 1, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 9. 3, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

*La seduta sospesa alle 15, è ripresa alle 19.*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 10.

#### ART. 10.

*(Contributi per il contenimento dei consumi energici nei settori industriale, artigianale e terziario).*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi i contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.

2. Possono essere ammessi a contributo interventi su impianti con potenza fino a 10 MWt relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature, e/o con la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: fino a 10 MWt aggiungere le seguenti: o 3 MWe.*

10. 1.

Il Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 10. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 1, accettato da me in qualità di relatore facente funzioni.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

*(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).*

1. Alle regioni, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed ENEL e altri enti pubblici, possono essere concessi contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto, distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12, 14 e 15.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

a) potenza superiore a 10 MWt;

b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi su impianti con potenza uguale o superiore a 10 MWt relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o con la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per impianti di cui all'articolo 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata dal progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzino il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo.

L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 11, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: o 3 MWe.*

11. 1.

Il Governo.

*All'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: Ai soggetti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi su impianti, con le seguenti: Ai soggetti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti.*

11. 2.

Viscardi.

*All'articolo 11, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il limite anzidetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti d'intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative d'impresa.*

11. 3.

Viscardi.

*Al comma 7, dopo le parole: che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche, aggiungere le seguenti: nonché il calore recuperabile da processi industriali.*

11. 4.

Bianchini.

In qualità di relatore facente funzioni, mi dichiaro favorevole a tutti gli emendamenti a tale articolo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11. 2, 11. 3 ed 11. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Viscardi 11.2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Viscardi 11.3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 11.1, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bianchini 11.4, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

*(Progetti dimostrativi).*

1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale nonché di esercizio.

2. Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera CIPE.

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere al comma 1, in fine le seguenti parole:* Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzando le fonti rinnovabili di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.

12. 1.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo, a nome del Governo, parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 12.1 da me accettato in qualità di relatore facente funzioni e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 13.

*(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo).*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi, alle aziende singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il

servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL, ovvero di aziende municipalizzate o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con la potenza fino a 10 MW per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica a fonti rinnovabili, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Riserva per le fonti rinnovabili).*

1. Il 30 per cento delle somme stanziare per gli interventi indicati nell'articolo 10 è riservato a realizzazioni che utilizzino la tecnologia fotovoltaica o di aerogenerazione elettrica o entrambe.

2. Il 20 per cento delle somme stanziare per gli interventi indicati nell'articolo 10 è riservato all'uso a fini energetici di prodotti vegetali che non rappresentino quote eccedentarie o derivino da colture intensive.

13. 01.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare tale articolo aggiuntivo.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

*(Contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli ecologici).*

Lo stanziamento che l'articolo 2 del disegno di legge 4 marzo 1989, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, riserva all'incentivazione per l'acquisto di autobus ecologici o con alimentazione alternativa al gasolio è destinata alla concessione di contributi in conto capitale, nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale a gasolio o benzina, per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o con trazione mista elettrica e tradizionale, oppure azionati da motori alimentati esclusivamente a metano o propano, da parte di enti, di aziende pubbliche nonché di imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto e di comuni.

2. Per essere ammessi al contributo debbono essere preventivamente omologati ai sensi delle leggi vigenti.

In qualità di relatore facente funzioni, ho presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 14.*

14. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14, contrario il Governo.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

*(Derivazione di acqua — Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti).*

1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per



cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:

a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazione di acqua.

2. La domanda di ammissione al contributo corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario, del piano di manutenzione e di esercizio, nonché di ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I contributi di cui al comma 1, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 3.

15. 1.

Viscardi.

*All'articolo 15, comma 2, alla fine, aggiungere le seguenti parole: o alla regione, a seconda della competenza dell'impianto.*

15. 2.

Strada, Garavini, Prandini, Motetta.

*All'articolo 15, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: per gli impianti di propria competenza.*

15. 3.

Strada, Garavini, Prandini, Motetta.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole su tre emendamenti presentati.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, dichiaro di concordare con il relatore facente funzioni.

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 15. 1, accettato da me in qualità di relatore facente funzioni e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Strada ed altri 15. 2, accettato da me in qualità di relatore facente funzioni e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Strada ed altri 15. 3, accettato da me in qualità di relatore facente funzioni e dal Governo.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Strada e Motetta hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contributi per interventi di risparmio energetico certificato dall'ENEA o dagli enti di certificazione).

1. L'ENEA, ai fini della concessione di contributi per interventi di risparmio energetico, anche avvalendosi degli enti nazionali di normazione e di certificazione, fissa e aggiorna le normative tecniche che presiedono alla certificazione energetica di cui al presente articolo; provvede altresì all'attività di certificazione nonché alla individuazione e all'abilitazione di altri soggetti certificatori; definisce soglie minime significative di risparmio energetico distinte per i settori agricolo, industriale, terziario, civile e residenziale, quale riferimento per il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La certificazione energetica dovrà contenere una documentazione relativa all'impatto ambientale connesso agli interventi da realizzare, con particolare riferimento alla qualità delle emissioni inquinanti e alla produzione di anidride carbonica.

3. Sulla base delle indicazioni dell'ENEA, di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce e aggiorna, con proprio decreto, i contributi minimi e massimi per unità di energia risparmiata nei settori agricolo, industriale, terziario, civile e residenziale da attribuire ai soggetti richiedenti. Nel medesimo decreto saranno altresì indicate le modalità di esercizio dei controlli campione sui soggetti abilitati alla certificazione e sui soggetti beneficiari dei contributi al fine di far rispettare le finalità del presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico previsti nei propri piani ed in particolare tenendo conto dell'uso razionale e della qualità ambientale degli interventi, descritta nella documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, definiscono i soggetti beneficiari, le procedure delle domande e delle erogazioni e l'entità dei contributi da assegnare ai singoli inter-

venti di cui al comma 1, avendo come base di riferimento i contributi minimi e massimi per unità di energia risparmiata definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 3. L'erogazione di detti contributi è commisurata alla quantità assoluta e alla quota percentuale di energia risparmiata rispetto ai consumi dell'anno precedente.

6. I soggetti richiedenti dovranno fornire alle regioni e alle province autonome una specifica certificazione rilasciata dall'ENEA e dagli enti di cui al comma 1, riguardante la diagnosi energetica riferita alla situazione *ex ante* nonché alla situazione *ex post* la realizzazione dell'intervento.

15. 01.

Strada, Motetta.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere contrario su tale articolo aggiuntivo, ritenendo che non sia il caso, ora, di gravare l'ENEA di ulteriori problemi di riorganizzazione, i quali potranno essere affrontati allorquando l'ente risulterà riassetato.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo anch'io parere contrario sull'articolo aggiuntivo 15. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Strada e Motetta 15. 01, non accettato da me in qualità di relatore facente funzioni, né dal Governo.

(È respinto).

Essendo imminenti votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,45.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Proseguiamo nell'esame degli articoli del provvedimento all'ordine del giorno.

Poiché all'articolo 16 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 16.

*(Locazione finanziaria).*

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 17.

*(Attuazione della legge — Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le regioni e le province di Trento e di Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale conte-

nute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convezioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR con la parola: l'AREFR.*

17. 1.

Faccio presente che tale emendamento non trova più riferimento, essendo stati ritirati gli articoli aggiuntivi all'articolo 4. Invito, pertanto, i presentatori a ritirarlo.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 18.

*(Cumulo di contributi e casi di revoca).*

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, può promuovere, senza oneri a carico del bilancio statale, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziarie al fine di facilitare l'accesso al credito per la realiz-

zazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legg.

3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettuerà verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 15. In caso di esito sfavorevole delle verifiche ne darà immediata comunicazione al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvederà alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 18, comma 3, sostituire la parola: l'ENEA con la parola: l'AREFR.*

18. 1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 18. 1.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'articolo 18.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

*(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi).*

1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richie-

ste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivanti, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Strada, Prandini, Garavini e Motetta hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. I comuni, o i consorzi di comuni, le imprese municipali di cui al testo unico 2578/1925 e successive modificazioni e loro consorzi possono assumere nel triennio 1990/1992 mutui con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di 1400 miliardi di lire di cui 350 miliardi di lire per il 1990, 450 miliardi di lire per il 1991 e 600 miliardi di lire per il

1992, per la realizzazione di nuovi impianti e il potenziamento di impianti esistenti per la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili ed assimilate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e ammessi ai contributi in conto esercizio previsti dal provvedimento CIP n. 15/89. Tali mutui avranno durata triennale per gli impianti idroelettrici, ventennale per tutti gli altri impianti.

19. 01.

Invito i presentatori a ritirare tale articolo aggiuntivo.

RENATO STRADA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

*(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia).*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno tutti i soggetti operanti nei settori industriale, civile del terziario e dei trasporti che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza di detta comunicazione esclude l'impresa dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso ra-

zionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite concertazioni con le regioni a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1, a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge, e tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di propria competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nel proprio piano energetico.

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:*

11. Sul patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è fatto obbligo agli enti amministranti di soddisfare il relativo fabbisogno

energetico anche tramite il ricorso alla coibentazione, alla fonte solare, fotovoltaica, eolica al recupero di calore ed in generale attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica e/o economica.

21. 1.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere contrario su tale emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, dichiaro di concordare con il relatore facente funzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 21. 1, non accettato da me in qualità di relatore facente funzioni, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 21.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 22, aggiungere il seguente comma:*

2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

22. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

*(Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate di non più di 15 unità con

specifica professionalità tecnica nel settore energetico, per quanto riguarda le qualificazioni dirigenziali e di non più di 130 unità per il restante personale secondo la seguente articolazione:

a) n. 2 posti di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 13 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) n. 20 posti di IX livello;

d) n. 25 posti di VIII livello;

e) n. 30 posti di VII livello;

f) n. 30 posti di VI livello;

g) n. 10 posti di V livello;

h) n. 10 posti di IV livello;

i) n. 5 posti di III livello.

2. Con decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di 10 esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale, con esclusione delle imprese private, specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico dei predetti esperti è determinato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, e comunque in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di provenienza. I dipendenti pubblici possono essere collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Negli anni 1990, 1991 e 1992 il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato per il personale delle qualifiche non dirigenziali potrà procedere alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, o comunque dopo 90 giorni dall'avvio di dette procedure. In ogni caso nel limite complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero triennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, 1.000 milioni per l'anno 1991 e 1.300 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, 400 milioni rispettivamente per il 1991 e per il 1992 l'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazione del personale » e, quanto a lire 600 milioni e lire 900 milioni rispettivamente per gli anni 1991 e 1992, l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria ».

Desidero fare presente che su tale articolo insistono la condizione che esso venga stralciato, posta dalla Commissione affari costituzionali, e la condizione che esso venga soppresso, posta dalla Commissione lavoro pubblico e privato. Pertanto, comunico di avere predisposto un emendamento soppressivo dell'articolo medesimo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le perplessità che hanno spinto le Commissioni I ed XI a porre le condizioni, rispettivamente, di stralcio e di soppressione possono essere, a mio avviso, superate attraverso la nuova formulazione dell'articolo 23 che il Governo presenta come emendamento interamente sostitutivo dell'articolo stesso.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

**ART. 23.**

*(Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate di non più di 11 unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali e di non più di 90 unità per il restante personale secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

b) n. 10 posti di dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

c) n. 10 posti di VIII livello;

d) n. 20 posti di VII livello;

e) n. 20 posti di VI livello;

f) n. 10 posti di V livello;

g) n. 10 posti di IV livello;

h) n. 10 posti di III livello;

i) n. 10 posti di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione

generale delle fonti di energia la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di 10 esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari ricercatori e tecnici di società di capitale, con esclusione delle imprese private, specificatamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria. Il trattamento economico dei predetti esperti è determinato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero del tesoro, e comunque in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di provenienza. I dipendenti pubblici possono essere collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 potrà procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, o comunque dopo 90 giorni dall'avvio di dette procedure. In ogni caso nel biennio 1991-1992 potrà procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, 1.000 milioni per l'anno 1991 e 1.800 milioni per l'anno 1992 si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento « Riordi-



namento del Ministero ed incentivazione del personale » e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, lire 600 milioni per l'anno 1991 e lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria ».

23. 1.

Ritengo che tale nuova formulazione dell'articolo 23 — che si discosta per diversi aspetti da quella precedente — possa essere votata in linea di principio e quindi trasmessa alle Commissioni I ed XI per i prescritti pareri.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 23. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 23.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

*(Abrogazione norme incompatibili).*

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.

2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state ancora trasferite alle regioni o non siano state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15.

3. Alla ripartizione delle predette somme spettanti alle regioni si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle re-

stanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 1 dell'articolo 38, con le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo.

A tale articolo sono presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:*

ART. 24.

*(Abrogazione norme incompatibili e assegnazione di risorse finanziarie).*

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 maggio 1988, n. 67, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state ancora trasferite alle regioni o non siano state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, sono destinati alla concessione dei contributi riferiti alle domande di finanziamento presentate, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, entro la data di entrata in vigore, della presente legge.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 210 miliardi per l'anno 1990. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge

n. 67 del 1988 ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 24, comma 1, sopprimere la cifra: 23.*

24. 1.

Strada, Garavni, Prandini, Motetta.

In qualità di relatore facente funzioni, desidero fare presente che l'emendamento 24. 2 tende a « raschiare il fondo del barile » per rendere disponibili le somme da destinare alla concessione di contributi riferiti alle domande di finanziamento presentate, ai sensi della legge n. 308 del 1982, entro la data di entrata in vigore del provvedimento.

Desidero fare presente altresì che l'emendamento medesimo tende a riproporre alla Commissione bilancio — per altro motivo rispetto a quello originario — la somma di 210 miliardi di lire.

RENATO STRADA. Ritiriamo il nostro emendamento 24. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione per quanto riguarda l'emendamento 24. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 24. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 24.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 25.

*(Disposizioni concernenti la metanizzazione della Sardegna).*

1. Il contributo previsto a carico del FESR per la realizzazione dei progetti

indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti CEE n. 2025/88, n. 4253/88 e n. 4254/88 con un contributo nazionale a carico degli stanziamenti di cui al successivo terzo comma pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione relativo al primo triennio approvato dal CIPE l'11 febbraio 1988 si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. A parziale modifica dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma di metanizzazione della Sardegna, provvederà ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

5. Previa deliberazione del programma di metanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 4, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more

delle esecuzioni delle opere necessarie per l'approvvigionamento del metano.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## TITOLO II.

### NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO NEGLI EDIFICI

#### ART. 26.

*(Ambito di applicazione).*

1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso. La legge disciplina inoltre l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti mediante il disposto dell'articolo 31 della presente legge.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione della presente legge è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Agli impianti termici oggetto della presente legge non si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni.

Gli onorevoli Strada, Garavini, Prandini e Motetta hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 3.*

26. 1.

In qualità di relatore facente funzioni, mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e*

*l'artigianato.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 26. 1, accettato da me — in qualità di relatore facente funzioni — e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 27.

*(Progettazione, messa in opera ed esercizio degli edifici e degli impianti).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica, ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relative alle energie rinnovabili, alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia. Gli interventi di utilizzo delle energie di cui all'articolo 1 della presente legge in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2. In caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 15, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici di cui all'articolo 26 e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. A tal fine, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad esso associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. In deroga all'articolo 1123 del codice civile, l'assemblea di condominio potrà decidere a maggioranza semplice l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo l'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica e/o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti energetiche rinnovabili assimilabili salvo impedimenti di natura tecnica e/o economica.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 27, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: e con riferimento ai procedimenti di calcolo riportati nelle norme UNI e CEI, vigenti al momento dell'emanazione della relativa disposizione.*

27. 1.

Viscardi.

*All'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: ivi compresi quelli di cui all'arti-*

*colo 15, con le seguenti: ivi compresi quelli di cui all'articolo 8.*

27. 4.

Il Governo.

*All'articolo 27, sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Sul patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è fatto obbligo agli enti amministranti di soddisfare il relativo fabbisogno energetico anche tramite il ricorso alla coibentazione; alla fonte solare; fotovoltaica; eolica; al recupero di calore; alle pompe di calore; alla produzione combinata di energia elettrica e calore; ai dispositivi di miglior rendimento per l'illuminazione, il riscaldamento e il condizionamento ed in generale attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate.

27. 2.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 27, aggiungere il seguente comma:*

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve comunque prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia nonché quanto necessario per la fruizione di energie rinnovabili.

27. 3.

Scalia, Mattioli.

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 27. 1.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 27. 4 e parere contrario sull'emendamento Scalia e Mattioli 27. 2.

Quanto all'emendamento Scalia e Mattioli 27. 3, ritengo di poter esprimere su di esso parere favorevole qualora i presentatori lo riformulino nel senso di sopprimere

le parole: « nonché quanto necessario per la fruizione di energie rinnovabili ».

MASSIMO SCALIA. Riformuliamo il nostro emendamento 27. 3 nel modo indicato dal relatore facente funzioni.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 27. 1 e 27. 3 (come risulta riformulato dai presentatori) e parere contrario sull'emendamento 27. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 27. 4, accettato da me in qualità di relatore facente funzioni.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 27. 2, non accettato da me, in qualità di relatore facente funzioni, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 27. 3, accettato da me, in qualità di relatore facente funzioni, e dal Governo, riformulato dai presentatori nel senso di sopprimere le parole: « nonché quanto necessario per la fruizione di energie rinnovabili ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27, con le modifiche testè apportate.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 28, 29 e 30 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 28.

*(Limiti di consumi di energia).*

1. In particolare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 4, sono limitati i

consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici, in relazione alla loro destinazione d'uso, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

*(È approvato).*

#### ART. 29.

*(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni).*

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne abbia titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, assieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 26 e 27, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ne ordina la sospensione sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Una copia della documentazione deve essere conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.

5. La seconda copia, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

*(È approvato).*

#### ART. 30.

*(Certificazione degli edifici e collaudo).*

1. Al termine dei lavori l'esecutore o gli esecutori delle opere e il direttore dei

lavori, quando la legislazione vigente ne preveda l'esistenza, devono certificare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle opere eseguite alla documentazione di cui all'articolo 29.

2. La certificazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del certificato di collaudo di cui al presente articolo.

3. Gli edifici e gli impianti di cui all'articolo 26 devono essere sottoposti a collaudo in corso d'opera, al fine di verificarne la conformità alle previsioni della presente legge.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce e aggiorna, in relazione agli sviluppi della tecnica, le modalità di collaudo con riferimento alle norme UNI e CEI vigenti al momento dell'emanazione della relativa disposizione.

5. Il collaudo deve essere eseguito da professionisti iscritti agli albi professionali di appartenenza, secondo i limiti di competenza, che non siano intervenuti nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente e deve essere comunicata al comune contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo alla costruzione.

6. Il collaudatore, quando lo stato di realizzazione dell'opera consenta l'accertamento della sua conformità alle disposizioni della presente legge, deve effettuare il collaudo entro 5 giorni dalla richiesta, deve redigere e sottoscrivere due copie del certificato di collaudo in corso d'opera e depositarle entro 10 giorni dall'avvenuto collaudo al comune il quale provvede a restituirne copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo il collaudatore risponde secondo le disposizioni vigenti del danno conseguente al ritardo nell'esecuzione delle opere.

8. Le copie del certificato di collaudo e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 29 restituite dal comune devono essere consegnate, a cura del collaudatore, al proprietario e devono essere

conservate a cura del proprietario dell'immobile. Nel caso di immobili in condominio esse devono essere conservate dall'amministratore.

9. Il certificato di collaudo in corso d'opera condiziona il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Strada, Prandini e Garavini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Certificazione energetica di qualità ambientale degli interni e di sicurezza degli edifici).*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indicazioni dell'ENEA, emana norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto dovrà contenere tra l'altro:

a) i tempi di applicazione delle disposizioni del presente articolo;

b) l'individuazione dei soggetti abilitati alla certificazione;

c) la definizione delle procedure di abilitazione alla certificazione e le modalità della formazione professionale;

d) le tariffe per la certificazione energetica.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità abitativa.

3. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente valgono le disposizioni del codice civile.

4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero

immobile o della singola unità abitativa. Il comune, per territorio di propria competenza, individua e rende noti gli enti, le società, i soggetti, abilitati al rilascio della certificazione, sulla base del decreto di cui al comma 1.

5. La certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento della sua produzione.

6. Nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero nei casi di compravendita e di contratti di nuova locazione, contestualmente alla documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere prodotte una certificazione concernente la qualità ambientale degli interni di abitazione e una certificazione concernente la sicurezza da incidenti domestici.

7. Il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto la normazione tecnica relativa alle caratteristiche della certificazione di qualità ambientale degli interni delle abitazioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in attuazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, avvalendosi del Comitato per l'edilizia residenziale, emana con proprio decreto la normazione tecnica relativa alle caratteristiche della certificazione di sicurezza da incidenti domestici degli edifici.

9. Per le certificazioni di cui al comma 6 valgono le disposizioni previste ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

10. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina il coefficiente da assegnare agli *standard* di risparmio energetico, di qualità ambientale e di sicurezza degli edifici e delle singole unità immobiliari al fine della determinazione del canone degli stessi.

30. 01.

In qualità di relatore facente funzioni, ho presentato i seguenti subemendamenti a tale articolo aggiuntivo:

*All'articolo aggiuntivo 30. 01, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua altresì i soggetti abilitati alla certificazione.

0. 30. 01. 1.

Il Relatore.

*All'articolo aggiuntivo 30. 01, sopprimere il comma 3.*

0. 30. 01. 2.

Il Relatore.

*All'articolo aggiuntivo 30. 01, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

0. 30. 01. 3.

Il Relatore.

*All'articolo aggiuntivo 30. 01, al comma 5, sostituire le parole: La certificazione con le seguenti: L'attestato relativo alla certificazione.*

0. 30. 01. 4.

Il Relatore.

*All'articolo aggiuntivo 30. 01, sopprimere i commi dal 6 al 10.*

0. 30. 01. 5.

Il Relatore.

RENATO STRADA. Ritengo che il riferimento alla certificazione energetica sia da considerare come essenziale; altrimenti, si rischierebbe di produrre dei danni.

PRESIDENTE. Senz'altro, onorevole Strada. Bisogna però considerare che vi sono vari progetti di legge *in itinere* sulla materia. Pertanto, introdurre la questione nel disegno di legge in discussione mi sembrerebbe una forzatura.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole su tutti i subemendamenti presentati dal relatore all'articolo aggiuntivo 30. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 30. 01. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 30. 01. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 30. 01. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 30. 01. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 30. 01. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Strada ed altri 30. 01, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 31.

(Esercizio degli impianti).

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne

assume la responsabilità deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, al sesto comma, lettera a) è così modificato: « a) per gli impianti esistenti: non inferiore di oltre 10 unità percentuali rispetto ai valori di rendimento indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; ».

3. In particolare è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

4. I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio, devono effettuare i controlli necessari e verificare con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

5. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere consumi di energia entro i limiti di rendimento indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

31. 1.

Viscardi.



All'articolo 31, sopprimere il comma 2.  
31. 2.

Viscardi.

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 31. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento Viscardi 31. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 31. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Certificazioni e informazioni ai consumatori).

1. Ai fini della commercializzazione le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le imprese che producono o commerciano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

A tale articolo sono presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della commercializzazione le caratteristiche e le prestazioni energetiche

dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificati secondo le modalità stabilite dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei lavori pubblici e con riferimento alle norme tecniche emanate dall'UNI e dal CEI, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32. 1.

Viscardi.

All'articolo 32, aggiungere i seguenti commi:

3. È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento, di refrigerazione, di lavanderia ed elettrodomestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia ed inoltre di fornire chiare indicazioni sui consumi energetici attraverso il libretto di informazioni, od altro allegato tecnico, distribuito insieme all'apparecchio. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti, sentiti il CEI e l'UNI, in conformità alle direttive comunitarie, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori caldaie, generatori di aria calda, stufe.

Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al presente comma, se privi di etichetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Sulla base di normative tecniche predisposte dal CEI, l'ENEA definisce ed aggiorna gli standard medi di consumi di energia elettrica da parte di apparecchiature domestiche.

5. È consentito ai produttori e ai distributori previa autorizzazione dell'ENEA, l'apposizione sugli apparecchi elettrodomestici immessi in commercio, di un marchio di risparmio energetico, a condizione che le suddette apparecchiature garantiscano un risparmio energetico non inferiore al 30 per cento rispetto agli *standard* medi di consumo definiti ai sensi del comma precedente.

6. Per gli apparecchi elettrodomestici contraddistinti con i marchi di cui al comma precedente si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. Per i produttori, i distributori, i rivenditori che appongono senza autorizzazione il marchio di cui al comma precedente si applica la sanzione penale della reclusione da due a sei anni.

32. 2.

Strada, Garavini, Prandini Onelio.

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 32. 1.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 32. 2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere contrario sull'emendamento 32. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 32. 2. non

accettato da me, in qualità di relatore facente funzioni, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 33, 34, 35 e 36 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 33.

(Verifica dell'osservanza delle norme).

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

5. In entrambi i casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.

(È approvato).

#### ART. 34.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza della norma di cui al comma 1 dell'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni.

2. Il proprietario dell'edificio in cui siano eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 29 e che non osservi le disposizioni degli articoli 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento del valore delle opere.

3. Il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori che omettano la certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 30, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottemperi a quanto stabilito dall'articolo 30 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne sia assunta la responsabilità, che non ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 5 milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 50 milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 20, del tecnico responsabile per l'uso razionale e la conservazione del-

l'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 10 milioni.

*(È approvato).*

#### ART. 35.

*(Provvedimenti di sospensione dei lavori).*

1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

*(È approvato).*

#### ART. 36.

*(Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal collaudatore).*

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 37.

*(Entrata in vigore ed abrogazione norme incompatibili).*

1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione della presente legge e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale data.

2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore sei mesi dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Uffi-*

ciale e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale data.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 37, aggiungere il seguente comma:*

3..Le leggi n. 373 del 30 aprile 1976 e n. 645 del 18 novembre 1983 sono abrogate. Le norme esecutive della legge 30 aprile 1976, n. 373, si applicano, in quanto compatibili, fino all'adozione delle nuove norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, dell'articolo 29, comma 3, dell'articolo 30, comma 4 e dell'articolo 32, comma 1.

37. 1.

In qualità di relatore facente funzioni, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 37. 1, accettato da me in qualità di relatore facente funzioni.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo articolo.

### TITOLO III.

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ART. 38.

*(Assegnazione fondi di copertura finanziaria).*

1. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 147 miliardi per il 1990, di lire 338 miliardi per il 1991 e di lire 519 miliardi per il 1992, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, 119 miliardi per il 1990, 273 miliardi per il 1991 e 420 miliardi per il 1992;

b) per l'articolo 12, 17 miliardi per il 1990, 41 miliardi per il 1991 e 62 miliardi per il 1992;

c) per l'articolo 14, 3 miliardi per il 1990, 6 miliardi per il 1991 e 8 miliardi per il 1992;

d) per l'articolo 15, 8 miliardi per il 1990, 18 miliardi per il 1991 e 29 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

3. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 63 miliardi per il 1990, di lire 145 miliardi per il 1991 e di lire 223 miliardi per il 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

5. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 1, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In qualità di relatore facente funzioni, ho presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 38 con il seguente:*

ART. 38.

*(Assegnazione fondi di copertura finanziaria).*

1. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 338 miliardi per il 1991 e di lire 519 miliardi per il 1992, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, 273 miliardi per il 1991 e 420 miliardi per il 1992;

b) per l'articolo 12, 31 miliardi per il 1991 e 62 miliardi per il 1992;

c) per l'articolo 14, 6 miliardi per il 1991 e 8 miliardi per il 1992;

d) per l'articolo 15, 18 miliardi per il 1991 e 29 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

3. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991 e 223 miliardi per il 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-

1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

5. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 1, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

38. 1.

Tale emendamento risponde all'esigenza di adeguare il testo dell'articolo ai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 38. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 38. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

In qualità di relatore facente funzioni, ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 38-bis.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

38. 01.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole a tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 38. 01, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa dei pareri delle

competenti Commissioni sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo oggi approvati in linea di principio.

**La seduta termina alle 20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 5 settembre 1990*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO